

P.N. /2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Il Collegio, composto dai sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Elvira Buzzelli	Presidente
Dott. Baldovino de Sensi	Componente relatore
Dott. Giulio Cruciani	Componente

Rilevato che il termine per il deposito delle note di cui all'art. 127 *ter* è scaduto in data 18.10.2023 sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto da s.r.l. nei confronti di s.r.l. ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art 669 *terdecies* la s.r.l. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di L'Aquila, in data 9/08/2023, resa nel procedimento di opposizione a precetto, ex art.615 primo comma, (/2023 R.G.E.) con il quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo (sentenza n. /2022 Tribunale di Roma del 2.02.2022) azionato dall'odierna reclamante.

La s.r.l., nel procedimento di opposizione a precetto, ha dedotto di essere creditrice della s.r.l. in virtù di contratto di cessione di crediti, attraverso il quale la s.p.a. avrebbe ceduto alla s.r.l. un portafoglio di crediti, tra cui anche quello originariamente vantato dalla nei confronti della scaturito dalla suddetta sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato la ; al pagamento della somma di € 766.549,84 oltre accessori e spese di giudizio. L'odierna reclamante, nella sua qualità di cessionaria, ha notificato formale atto di precetto alla debitrice e, a seguito di opposizione, in corso di causa è stata pronunciata ordinanza di sospensione del titolo, oggi oggetto di reclamo.

Ha chiesto pertanto la riforma del provvedimento impugnato con conseguente rigetto della domanda cautelare.

Si è costituita la chiedendo la conferma del provvedimento oggetto di reclamo in quanto la documentazione versata in atti dalla reclamante, sin dal giudizio di opposizione, non provverebbe la titolarità del credito in capo a quest'ultima. Nello specifico, ha dedotto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito, non avrebbe alcun effetto nei confronti del debitore ceduto in quanto dalla stessa pubblicazione non sarebbe identificabile la natura e la specie dei crediti ceduti, occorrendo, ai fini della efficacia della cessione in blocco nei confronti dei singoli debitori ceduti, gli estremi del contratto o gli elementi utili ad identificarlo. Pertanto, ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata.

Il reclamo è infondato.

Nell'ordinanza oggetto di reclamo il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato in quanto il creditore precedente non avrebbe fornito la prova della cessione del credito: in mancanza del contratto di cessione, infatti, il mero deposito dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente, stante la mancanza di indicazione analitica delle categorie di crediti ceduti, a dimostrare l'avvenuta cessione del credito con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla s.r.l..

Ritiene il Collegio di dover condividere il provvedimento del giudice di prime cure.

La materia della cessione dei rapporti giuridici è disciplinata dall'art. 58 TUB (d.lgs. n. 385/1993) secondo il quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, ai sensi del comma 2, *“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”* mentre, ai sensi del comma 4, è previsto che *“nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”* Oltre al dato normativo, secondo il quale la cessione nei confronti del debitore ceduto non richiederebbe la notifica allo stesso del contratto di cessione, per costante e pacifica giurisprudenza, si ritiene che *“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti*

ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali” (cfr. ex multis, Cass. n. 31188/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019).

Nel caso di specie, è stata data notizia della cessione (tra la [redacted] s.p.a. e la [redacted] s.r.l.) al debitore ceduto, mediante pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. [redacted], del [redacted] (all. 3 [redacted] s.r.l. nel fascicolo dell’opposizione).

Orbene, in tale sede, non appaiono essere correttamente individuate le categorie dei crediti ceduti né risultano altrimenti individuabili, poiché vi è un semplice riferimento temporale all’epoca in cui è sorto il rapporto giuridico e la mera indicazione delle caratteristiche (crediti deteriorati) dei crediti ceduti. A tal fine non può rilevare in questa sede l’indicazione nella Gazzetta ufficiale del link [redacted], che rimanda ad una pagina internet in cui sarebbero indicati specificamente i titoli ceduti, in quanto, in disparte la questione dell’attendibilità dello stesso, non sembra tuttavia che il titolo giudiziario azionato sia stato ivi indicato.

Pertanto, salva la più approfondita valutazione da svolgere in sede di giudizio di merito, appare evidente che allo stato, nel presente giudizio cautelare, la mancata produzione del contratto di cessione, giustifica la sospensione del titolo azionato.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba essere confermato il provvedimento impugnato.

Ai sensi dell’art.13 comma 1, *quater*, del D.P.R. 115/2002 e ai fini di quanto previsto dal comma I bis dello stesso articolo, si dà atto che il reclamo è stato integralmente rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L’Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. [redacted] /2023, così provvede:

- Rigetta il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato.
- Spese al giudizio di merito

Il Giudice estensore

(dott. Baldovino de Sensi)

Il Presidente

(dott.ssa Elvira Buzzelli)